



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Prot. n. Prot. 0005703/2012

Class. 2010-VI/9.15

ORDINANZA N. 35 / 2012

OGGETTO : OBBLIGHI NELLA CONDUZIONE DI CANI NELL'AREA NATURALISTICA DEL BOSCO DI NOVOLEDO

ILSINDACO

Premesso che sono pervenute segnalazioni inerenti il comportamento di cittadini che lasciano circolare nei luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico nell'area del Bosco delle Risorgive, individuata come Sito di Interesse Comunitario IT3220040 e come Zona di Protezione Speciale IT3220013, i loro cani senza guinzaglio e che ciò determina carenze igienico-sanitarie dovute alla mancata raccolta delle deiezioni ed inoltre un danno all'ambiente atteso che i cani lasciati liberi sono spesso causa di distruzione dei nidi dell'avifauna presente nel territorio in argomento con evidenti criticità per la riproduzione delle specie;

Atteso che il rilascio di deiezioni canine, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico, costituisce anche un potenziale rischio sotto il profilo igienico-sanitario;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i necessari provvedimenti per tutelare l'ambiente dell'area del Comune di Villaverla denominata Bosco di Novoledo ed in particolare lungo Via Bosco nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vegre del Comune di Caldogno e via Bissolati del Comune di Dueville;

Richiamata l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 118 del 29.10.2009;

Richiamata l'ordinanza n. 20 del 2 aprile 2002 del Comune di Villaverla recante "condotta dei cani in aree pubbliche: obbligo di possesso dell'attrezzatura idonea per la rimozione delle deiezioni";

Ritenuto necessario disporre misure che si rivolgano alla generalità della popolazione e che dispongano la condotta dei cani tramite idonei guinzagli per tutelare l'ambiente specifico del Bosco le cui valenze naturalistiche sono ampiamente riconosciute ed evitare quindi il danneggiamento delle specie che in quell'habitat effettuano la nidificazione oltre che consentire il mantenimento di condizioni igieniche diffuse idonee alla frequentazione di

visitatori;

Visto il R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS.);

Visto l'art. 672 e l'art. 650 del Codice Penale;

Visto il Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.92 n. 285 art. 15 lett. f);

Visto l'art. 1 della L. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione dal randagismo";

Vista la L n° 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

PER LE CAUSALI ESPOSTE IN PREMESSA AI PROPRIETARI E DETENTORI O CONDUTTORI DI CANI DI:

- 1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico ricadenti nell'area del Comune di Villaverla denominata Bosco di Novoledo ed in particolare lungo Via Bosco nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vegre del Comune di Caldogno e via Bissolati del Comune di Dueville;***
- 2. munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico;***
- 3. provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, se presenti, ovvero chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;***
- 4. attivare ogni cautela onde evitare che il proprio animale possa danneggiare i nidi di avifauna e l'ambiente circostante in generale.***

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n° 118/2009 del 29/10/2009.

Nel caso di violazione chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'Organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art. 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

DISPONE

- che all'esecuzione sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza provvedano per quanto di competenza la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale ed altri organi di P.G. nonché l'Azienda ULSS;
- che all'irrogazione delle sanzioni previste provvedano per quanto di competenza la Polizia Locale, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS, ogni altro agente o

ufficiale di polizia giudiziaria;

- di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Consorzio di Polizia Locale Nord Est di Thiene (VI)
- A.S.L. n. 4 "Alto Vicentino"
- Polizia Provinciale
- Comando Carabinieri di Thiene
- Polizia di Stato
- Corpo Forestale dello Stato

Ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data. Ai sensi art. 5 comma terzo della L 241/90 l'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico ed il responsabile del procedimento è l'ing. Cunico Giuliano.

Comune di Villaverla, li 04/06/2012

ILSINDACO
RUGGERO GONZO